



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice D’ADDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015^(*)

Abrogazione dell’articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
in materia di condanna al pagamento delle spese legali

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di rivedere le recenti modifiche apportate dal decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, all'articolo 92 del codice di procedura civile in tema di condanna al pagamento delle spese legali.

L'articolo 92 del codice di procedura civile, rubricato «Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese», nel testo attuale così recita:

«Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione».

Il regime delle spese legali ha subito nel corso degli anni numerosi interventi tutti volti a restringere il potere discrezionale del magistrato di operarne la compensazione.

Sino al 2006 la compensazione poteva avvenire «per giusti motivi», motivi che dopo la legge n. 263 del 2005 dovevano essere «esplicitamente indicati in motivazione»

per poi arrivare con la legge n. 69 del 2009 all'ulteriore restringimento della possibilità di operare la compensazione, possibile solo in presenza di «altre gravi ed eccezionali ragioni», anziché di «gravi motivi».

Il decreto legge n. 132 del 2014 è nuovamente intervenuto a modificare l'articolo 92 del codice di procedura civile sostituendo il vecchio secondo comma, che così recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti», con il seguente: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

La suddetta modifica ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e quindi dal 10 gennaio 2015.

La possibilità che la questione trattata sia completamente nuova ovvero vi sia un mutamento di giurisprudenza è molto remota, essendo la giurisprudenza già intervenuta a disciplinare tutti i principali istituti giuslavoristici e rari i casi in cui vi siano mutamenti di indirizzo.

Recentemente sono state introdotte numerose modifiche nel diritto del lavoro, tutte volte a disincentivare la proposizione di procedimenti e tutte a svantaggio dei lavoratori che già sono la parte contrattualmente debole, tra cui: il doppio pagamento del contributo unificato in caso di soccombenza, il mancato esonero dal contributo unificato

nei giudizi avanti la Corte di cassazione, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro parametrata al reddito familiare e non a quello individuale, l'istituzione delle «udienze filtro» in appello, senza dimenticare la tutela ormai pressoché solo risarcitoria nei licenziamenti individuali e collettivi illegittimi.

Nel quadro sin qui delineato è altamente probabile che la maggior parte dei lavoratori rinuncerà ad adire il giudice del lavoro, soprattutto in virtù del pericolo di condanna al pagamento delle spese che possono essere anche molto elevate, in considerazione altresì dell'impossibilità per i lavoratori di inserire le spese legali in bilancio «scaricando» il costo dell'IVA, come invece può fare la parte datoriale.

Non si dimentichi che l'articolo 47 del capo «Giustizia» della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea garantisce il diritto ad un accesso effettivo alla giustizia e così anche la nostra Carta costituzionale.

La revisione dell'istituto della compensazione rischia di ledere tali diritti ponendosi in conflitto con le garanzie costituzionali ed europee.

Appare quindi a nostro avviso necessario ripristinare la situazione precedente al decreto-legge n. 132 del 2014 per permettere al giudice di valutare le peculiarità di ogni singola controversia e dichiarare la compensazione delle spese nel caso di particolari condizioni del lavoratore o della complessità della controversia.

Qualora si volesse comunque intervenire sull'articolo 92 del codice di procedura civile si potrebbe ancorare, se del caso, la scelta di compensare le spese a parametri certi legati alla condizione economica del lavoratore, come il fatto che quest'ultimo non abbia versato il contributo unificato per l'iscrizione della causa al ruolo avendo un reddito familiare inferiore al valore minimo richiesto per il pagamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 92 del codice di procedura civile nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2014.